



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

INFORMAZIONI A INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata per il giorno 29 gennaio 2015, in prima convocazione, e per il giorno 30 gennaio 2015, in seconda convocazione.

Premessa

La presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi a integrazione di quella pubblicata dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi del 17 dicembre 2014, su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del d.lgs. 58/98 (“**Tuf**”) al fine di “assicurare agli azionisti e al mercato un quadro informativo più completo circa le concrete modalità di introduzione del diritto di voto maggiorato e le ricadute sulla contendibilità della Società”.

Come esposto nella Relazione illustrativa, già pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea la possibilità di avvalersi di questo nuovo istituto, recentemente introdotto dal legislatore italiano, che, mediante il potenziamento del diritto di voto, intende premiare quegli azionisti che, investendo con prospettive di più lungo termine, contribuiscono a sostenere stabilmente, in un arco temporale medio-lungo, la crescita dell'impresa.

La scelta legislativa è in linea con gli orientamenti comunitari tesi a favorire politiche di investimento di medio-lungo periodo, anche al fine di ridurre la volatilità dei corsi azionari e quindi favorire un più efficiente processo di formazione dei prezzi. Tale istituto, giova ricordarlo, è infatti l'attuazione concreta nel sistema giuridico italiano di un principio condiviso a livello comunitario, ovvero quello di promuovere sistemi che consentano di allineare l'interesse della società con quello degli investitori a medio e lungo termine. E ciò con riferimento sia agli azionisti “retail” che agli investitori istituzionali.

All'interno di questo quadro normativo, che vede dunque con chiaro favore l'adozione di misure che possano agevolare la presenza di investitori stabili nel capitale degli emittenti, l'obiettivo che la Società potrebbe perseguire, mediante l'introduzione dell'istituto in esame, è una maggiore fidelizzazione degli azionisti, incentivati a conservare l'investimento in un arco temporale più esteso.

Ciò è ancor più importante nella prospettiva di una società come Astaldi, che opera nei settori delle commesse pluriennali e delle concessioni in Italia e all'estero, caratterizzate da cicli di realizzazione e di vita di medio-lungo termine, e che è quindi interessata ad avere una compagine azionaria che intenda condividere e accompagnare stabilmente il *core business*.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare l'interesse sociale in relazione alla formulazione della proposta, ha ritenuto che le predette esigenze e finalità di incentivazione dell'investimento di medio-lungo periodo ricorrano anche in presenza, come nel caso della Vostra Società, di un assetto di controllo precostituito, in quanto verrebbe comunque così premiata ogni componente stabile dell'azionariato, ivi compresa la minoranza che intenda garantirsi, con un investimento di medio lungo periodo, un maggiore diritto di *voice* e di *monitoring* rispetto a investitori che si pongano in un più breve orizzonte temporale.

Peraltro, il voto maggiorato favorisce e rafforza la presenza dei soci di minoranza stabili che così possono contribuire, mediante la loro partecipazione rafforzata, alle nomine di competenza delle minoranze e al miglioramento della *governance* della società.

Come meglio precisato nel seguito, sono queste le considerazioni – unitamente ad esigenze di semplicità e chiarezza – che hanno ispirato l'organo amministrativo nel formulare la proposta da sottoporre all'Assemblea.

Fatta questa premessa di carattere generale, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in relazione a specifici temi, sulla base delle richieste informative formulate dall'Autorità di vigilanza.

1) Illustrazione delle motivazioni sottese alle modifiche statutarie con riferimento a ciascuna delle scelte demandate all'autonomia statutaria

L'art. 127-*quinquies* Tuf attribuisce alle Società il potere di modulare, nello Statuto, una serie di scelte circa l'operatività dell'istituto del voto maggiorato. Il Consiglio di Amministrazione ha in generale scelto di proporre ai soci una formulazione statutaria che consenta di adeguarsi al modello di base stabilito dal legislatore.

Rinviando anche a quanto già descritto nella Relazione *ex art. 125-ter* Tuf del 17 dicembre scorso, si precisa quanto segue:

Misura della maggiorazione

Il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire due voti a ogni azione ordinaria appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società.

Come già accennato, la scelta di accordare la maggiorazione in un rapporto 2 a 1 per ciascuna azione è apparsa la soluzione più idonea a rafforzare la fidelizzazione anche alla luce delle caratteristiche del *core business* della Società.

Nello stesso tempo, in esercizio di altra opzione legislativa, nella proposta si è scelto di computare la maggiorazione anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento al capitale sociale; è stato inoltre precisato, nella proposta di modifica statutaria, che tale regola di computo vale anche per i quorum che lo statuto calcola con riguardo al capitale sociale con diritto di voto. Ciò, evidentemente, attenua il concreto peso della maggiorazione. Lo stesso risultato poteva perseguirsi attraverso l'attribuzione di frazioni o il ricorso a meccanismi di accrescimento incrementale nel tempo, ciò che avrebbe però reso meno agevole l'utilizzo dell'istituto, generando complessità al momento delle operazioni di voto.

Periodo di detenzione delle azioni idoneo a consentire la maggiorazione

Si è individuato in due anni – periodo minimo stabilito dalla legge – l'arco temporale idoneo a consentire la maggiorazione. Un arco temporale maggiore, se da un lato sarebbe risultato sostanzialmente indifferente per l'azionista di controllo il quale si pone in un orizzonte temporale presumibilmente molto più lungo, avrebbe rischiato di penalizzare le minoranze stabili di medio periodo, che avrebbero dovuto attendere più a lungo prima di beneficiare della maggiorazione di voto.

L'attribuzione della maggiorazione a cadenza biennale, unitamente alla modifica statutaria che dovesse intervenire nel corrente mese, consentirà a tutti gli azionisti che credono nel progetto industriale di Astaldi e che intendano avvalersi dell'istituto del voto maggiorato, di esercitare tale facoltà già nell'assemblea di approvazione del bilancio 2016, che presumibilmente si terrà nel mese di aprile 2017.

Di conseguenza, introdotta tale modifica statutaria, tutti i soci che, successivamente al 29 gennaio p.v., volessero avvalersi della possibilità di utilizzare tale diritto, potranno richiedere l'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dalla Società ed esercitare la maggiorazione del voto non appena maturato il biennio richiesto dalla legge.

Possibilità di rinuncia

Ancora, in linea con il dettato normativo, il Consiglio di Amministrazione propone di accordare la facoltà di rinuncia alla maggiorazione. Alla rinuncia, di tutte o

parte delle azioni delle quali si è richiesto il diritto di voto, consegue un'automatica cancellazione dall'Elenco.

La scelta dell'effetto automatico della rinuncia, indipendente dal successivo aggiornamento dell'Elenco, risponde a un'esigenza di carattere organizzativo ed è dunque funzionale a evitare una dissociazione tra la titolarità del diritto alla maggiorazione e la legittimazione al suo esercizio.

Lo Statuto soggetto ad approvazione precisa altresì che la rinuncia ha un effetto estintivo sulla maggiorazione delle sole azioni "rinunciate" e non anche su tutto il pacchetto delle azioni iscritte nell'Elenco degli azionisti con voto maggiorato. Ciò è parso tutelare le esigenze di quegli investitori cui si impone nel tempo una diversificazione del rischio e dunque un frazionamento degli investimenti. Resta fermo il diritto del socio di poter nuovamente iscrivere le azioni – per le quali era stata precedentemente richiesta la cancellazione – ed esercitare la maggiorazione del diritto di voto non appena decorso il biennio.

Modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e accertamento dei relativi presupposti

In linea con il dettato normativo, nella proposta si prevede, al fine della maturazione della maggiorazione, l'iscrizione di tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti all'azionista che ne faccia richiesta.

Al fine di garantire la corretta funzionalità, operatività e trasparenza del meccanismo del voto maggiorato, si è proposto di prevedere che la Società provveda alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre. Ciò a dire che le richieste di iscrizione che perverranno nel trimestre intercorrente tra le richiamate date, produrranno effetto con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

Tale soluzione risponde a un'esigenza di carattere organizzativo e consente di non appesantire i meccanismi procedurali della Società – che sarebbe potenzialmente soggetta a un aggiornamento quotidiano dell'Elenco – senza con ciò comprimere eccessivamente il diritto del socio a maturare quanto prima la decorrenza del biennio.

D'altra parte si tratta di un'esigenza meritevole di considerazione (suggerita anche nel documento di consultazione Consob pubblicato in vista dell'emanazione del regolamento attuativo) e già nota – sia pure in altri ambiti – nel sistema (si veda, ad

esempio, il meccanismo di conversione delle obbligazioni *ex art. 2420 bis*, comma 3, c.c.).

Conservazione ed estensione del voto maggiorato

In linea con il dettato normativo di cui all'art. 127-*quinquies* Tuf, si è ipotizzato di prevedere nello Statuto che “Il diritto di voto è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni”. La successione nella titolarità delle azioni nelle ipotesi sopra considerate, sempre in linea con quanto dettato dall'art. 127-*quinquies* Tuf, non si applica all'ipotesi di cessione da parte del socio della propria partecipazione.

Quanto agli aumenti di capitale, a fronte di una disciplina normativa che prevede un'estensione automatica della maggiorazione in caso di aumento di capitale gratuito e lascia all'autonomia statutaria la scelta dell'eventuale estensione della maggiorazione in caso di aumento a pagamento, si è ipotizzato di prevedere l'equiparazione delle due ipotesi, attraverso l'estensione automatica anche alle azioni emesse a fronte di nuovi conferimenti, poiché si sarebbe altrimenti determinato un disincentivo alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale proprio in capo agli azionisti più fedeli, oltre che una possibilità di alterazione dei rapporti di forza anche in caso di esercizio dei diritti di opzione, ciò che in generale non corrisponde alla finalità di un aumento del capitale sociale.

Computo della maggiorazione ai fini dei quorum assembleari

Come anticipato, in esercizio di altra opzione legislativa, si è scelto di computare la maggiorazione anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento al capitale sociale; è stato inoltre precisato che tale regola di computo vale anche per i quorum che lo Statuto calcola con riguardo al capitale sociale con diritto di voto.

2) Effetti dell'introduzione dell'istituto del voto maggiorato sugli assetti proprietari dell'Emittente

Per quanto riguarda gli effetti della maggiorazione del diritto di voto sugli assetti proprietari della Società, è ben evidente che, laddove la maggiorazione fosse richiesta da tutti gli azionisti, essa sarebbe priva di effetti, in quanto le posizioni relative tra i soci non muterebbero.

Laddove invece, per ipotesi, (i) la maggiorazione del diritto di voto fosse richiesta dal socio di maggioranza Fin.Ast. S.r.l. sull'intera partecipazione detenuta in Astaldi e, contestualmente, (ii) nessun altro azionista dovesse richiedere tale maggiorazione, la percentuale di Fin.Ast. S.r.l. sul capitale sociale di Astaldi (calcolato, ai fini della determinazione dei quorum, in virtù della ipotizzata disposizione statutaria di cui sopra si è dato conto) passerebbe dall'attuale 52,663% al 68,992%.

3) Illustrazione dell'iter decisionale seguito nella formulazione della proposta, modalità di valutazione dell'interesse della Società, eventuale coinvolgimento dei comitati consiliari.

La scelta di proporre la modifica statutaria in esame è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre scorso.

Alla predetta riunione hanno partecipato nove Consiglieri su dodici e la deliberazione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti. Al riguardo, si ricorda che nel Consiglio di Amministrazione della Società siedono sei amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di Autodisciplina, cinque dei quali erano presenti alla riunione.

La decisione – e la necessaria valutazione di conformità all'interesse sociale, sulla base delle considerazioni sopra indicate – è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto materia regolata direttamente dalla legge ed estranea alla competenza dei comitati endoconsiliari così come previsto dal contesto normativo e autoregolamentare.

Per completezza, si rappresenta che la relativa delibera è stata assunta all'unanimità da parte di un Consiglio che ha visto la partecipazione maggioritaria di cinque consiglieri indipendenti su nove.

4) Eventuali valutazioni da parte degli azionisti di minoranza in merito all'introduzione del voto maggiorato e agli eventuali effetti sul prezzo del titolo

Allo stato non sono pervenute al Consiglio di Amministrazione comunicazioni formali da parte di azionisti di minoranza in merito all'introduzione del voto maggiorato e agli eventuali effetti sul prezzo del titolo.

Roma, 22 gennaio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)